



Prot. n.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE S.U.I.,
EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

ORDINANZA N. 11 DEL 14/5/2020

OGGETTO: disciplina di accesso e di svolgimento delle attività commerciali nei MERCATI COPERTI e SCOPERTI del territorio Comunale, in osservanza alle misure per il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3 comma 6 bis e dell'art. 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

Handwritten signature



e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

PRESO ATTO, in ultimo ed in particolare, dei contenuti:

- del DPCM 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, "si applicano dalla data del 4 maggio, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020".

CONSIDERATO che il sopra richiamato DPCM del 26 aprile 2020:

- all'art. 1 lett. d) stabilisce che "e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera";
- l'articolo 1 lettera z) stabilisce che "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (..) deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro";



RITENUTO che fino al sopraggiungere di nuove disposizioni governative restano valide le misure disposte dal DPCM del 26 aprile 2020;

VALUTATO che con Delibera della Giunta Regionale 565 dell'11.5.2020: "PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI, ESTETISTI E CENTRO BENESSERE" è stato approvato il protocollo contenente le Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 - Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere - Posteggi isolati - commercio itinerante);

VALUTATO altresì che le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

DATO ATTO che la ripresa dell'attività del settore commercio su aree pubbliche è stata annunciata dalla Regione Marche per il 18 Maggio 2020;

RITENUTO di dover disciplinare, in attuazione e precisazione delle succitate disposizioni considerate, lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche presso i MERCATI COPERTI e SCOPERTI (settore alimentare e non alimentare) del territorio comunale a condizione che vengano osservate e rigorosamente rispettate le sotto descritte misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire da quelle disposte con il DPCM 26 aprile 2020 art. 1 lettere d), e) z), di quelle stabilite con il protocollo approvato con DGR Marche n. 565 dell'11/5/2020 e di qualsiasi ulteriore disposizione governativa nel frattempo intervenuta, così come meglio di seguito precisato;

MERCATI COPERTI

- fino a nuova e diversa disposizione, nei mercati coperti l'attività di vendita è consentita dalle ore 7,00 alle ore 13,00 (specificando che è confermato il vigente orario di apertura dei mercati, mentre la chiusura è prevista alle ore 13:30);
- l'accesso di cui sopra è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni e/o divieti finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19:

A - è obbligatorio utilizzare per l'accesso ai mercati i seguenti VARCHI: .

- Mercato coperto centrale delle Erbe- ingresso lato Corso Mazzini ed ingresso lato via Magenta;
- Mercato coperto di via Maratta – ingresso lato via Maratta ed ingresso lato Corso Amendola;
- Mercato coperto di piazza d'Armi – entrambi gli ingressi lato piazzetta verso piazza U. Bassi ed ingresso lato viale C. Colombo;
- Mercato coperto di Collemarino sud – ingresso da piazzale Galilei lato via Tamburini ed ingresso da piazzale Fermi lato via Tamburini;



Nei mercati è obbligatorio attenersi scrupolosamente al rispetto delle principali regole di seguito descritte:

- B - è fatto divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;
C - è obbligatorio mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
D - è obbligatorio l'uso di mascherina e guanti da parte di tutti coloro che si trovano all'interno dei mercati (operatori, clienti, visitatori, passanti, ecc.);
E - gli operatori devono provvedere autonomamente a mettere a disposizione dei clienti guanti e soluzioni idroalcoliche;
F - è in ogni caso fatto salvo il rispetto delle Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 - Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere - Posteggi isolati - commercio itinerante) approvate con Delibera della Giunta Regionale 565 dell'11.5.2020 ed allegate alla presente ordinanza quali parti integranti e sostanziali e di quelle previste dal DPCM 26 Aprile 2020.

MERCATI SCOPERTI

- fino a nuova e diversa disposizione è consentito lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati scoperti cittadini secondo gli orari vigenti e, durante lo svolgimento dei mercati, all'interno delle aree mercatali è obbligatorio attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole di seguito descritte finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19:

- A - è fatto divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;
B - è obbligatorio mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
C - è obbligatorio l'uso di mascherina e guanti da parte di tutti coloro che si trovano all'interno delle aree mercatali (operatori, clienti, visitatori, passanti, ecc.);
D - gli operatori devono provvedere autonomamente a mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche;
E. è in ogni caso fatto salvo il rispetto delle Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 - Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere - Posteggi isolati - commercio itinerante) approvate con Delibera della Giunta Regionale 565 dell'11.5.2020 ed allegate alla presente ordinanza quali parti integranti e sostanziali e di quelle previste dal DPCM 26 Aprile 2020.

RITENUTO di sospendere in tutti i mercati, fino a nuova e diversa disposizione e in attesa di verificare l'andamento in relazione al necessario rispetto del divieto di assembramento, la vendita di beni usati e l'operazione della spunta, ovvero l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

Tutto ciò premesso, in virtù della propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, per le suddette motivazioni,

ORDINA

1 - Lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche presso i MERCATI COPERTI e SCOPERTI (settore alimentare e non alimentare) del territorio comunale è subordinato al rigoroso



rispetto delle sotto descritte misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire da quelle disposte con il DPCM 26 aprile 2020 art. 1 lettere d), e) z), di quelle stabilite con il protocollo approvato con DGR Marche n. 565 dell'11/5/2020 e di qualsiasi ulteriore disposizione governativa nel frattempo intervenuta, così come meglio di seguito precisato;

2 – Nei MERCATI COPERTI:

- fino a nuova e diversa disposizione, nei mercati coperti l'attività di vendita è consentita dalle ore 7,00 alle ore 13,00 (specificando che è confermato il vigente orario di apertura dei mercati, mentre la chiusura è prevista alle ore 13:30);
- l'accesso di cui sopra è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni e/o divieti finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19:

A - è obbligatorio utilizzare per l'accesso ai mercati i seguenti VARCHI: .

- Mercato coperto centrale delle Erbe - ingresso lato Corso Mazzini ed ingresso lato via Magenta;
- Mercato coperto di via Maratta – ingresso lato via Maratta ed ingresso lato Corso Amendola;
- Mercato coperto di piazza d'Armi – entrambi gli ingressi lato piazzetta verso piazza U. Bassi ed ingresso lato viale C. Colombo;
- Mercato coperto di Collemarino sud – ingresso da piazzale Galilei lato via Tamburini ed ingresso da piazzale Fermi lato via Tamburini;

Nei mercati è obbligatorio attenersi scrupolosamente al rispetto delle principali regole di seguito descritte:

B - è fatto divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;

C - è obbligatorio mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

D - è obbligatorio l'uso di mascherina e guanti da parte di tutti coloro che si trovano all'interno dei mercati (operatori, clienti, visitatori, passanti, ecc.);

E - gli operatori devono provvedere autonomamente a mettere a disposizione dei clienti guanti e soluzioni idroalcoliche;

F - è in ogni caso fatto salvo il rispetto delle Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 - Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante) approvate con Delibera della Giunta Regionale 565 dell'11.5.2020 ed allegate alla presente ordinanza quali parti integranti e sostanziali e di quelle previste dal DPCM 26 Aprile 2020.

3 – Nei MERCATI SCOPERTI:

- fino a nuova e diversa disposizione è consentito lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati scoperti cittadini secondo gli orari vigenti e, durante lo svolgimento dei mercati, all'interno delle aree mercatali è obbligatorio attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole di seguito descritte finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19:



- A - è fatto divieto di ogni forma di assembramento e affollamento di persone;
B - è obbligatorio mantenere distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
C - è obbligatorio l'uso di mascherina e guanti da parte di tutti coloro che si trovano all'interno delle aree mercatali (operatori, clienti, visitatori, passanti, ecc.);
D - gli operatori devono provvedere autonomamente a mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche;
E. E' in ogni caso fatto salvo il rispetto delle Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 - Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante) approvate con Delibera della Giunta Regionale 565 dell'11.5.2020 ed allegate alla presente ordinanza quali parti integranti e sostanziali e di quelle previste dal DPCM 26 Aprile 2020;

4 - Di sospendere in tutti i mercati, fino a nuova e diversa disposizione e in attesa di verificare l'andamento in relazione al necessario rispetto del divieto di assembramento, la vendita di beni usati e l'operazione della spunta, ovvero l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;

INFORMA

- che, con finalità di presidio delle aree oggetto della presente Ordinanza, saranno impiegati operatori appositamente dedicati;
- che, anche se non espressamente riportate nella presente Ordinanza, valgono comunque tutte le altre regole di comportamento previste per i frequentatori dei MERCATI COMUNALI coperti e scoperti;
- che la Polizia Municipale vigilerà al fine di assicurare il rispetto della presente Ordinanza assumendo, secondo quanto indicato dalla vigente normativa, iniziative sanzionatorie nel caso di inosservanza.

AVVISA

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/1990, è il dott. Giuliano Giordani, Direzione S.U.I. Edilizia Residenziale privata, Patrimonio del Comune di Ancona;
- ai sensi della L. n. 241/90, si può prendere visione degli atti del procedimento depositati e consultabili presso la Direzione S.U.I. Edilizia Residenziale privata, Patrimonio di questo Comune, Largo XXIV Maggio n. 1 – Ancona.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;




- annuncio sul sito internet del Comune di Ancona;
- divulgazione sui canali di comunicazione sociale del Comune di Ancona;

Ancona, 14/5/2020

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuliano Giordani

arch. Claudio Centanni
Dirigente SUI Edilizia Residenziale Privata
Commercio Patrimonio
COMUNE DI ANCONA

Am Cloud



Allegato A

Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 - Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio itinerante)

L'obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie per Mercati - Fiere – Posteggi isolati commercio itinerante, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.

Per commercio su aree pubbliche, si intende le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L'attività può essere svolta o su posteggi nei mercati e nelle fiere o in forma itinerante.

L'attività di commercio su aree pubbliche si svolge usualmente, mediante concessione di suolo pubblico:

1. **in mercati in sede propria:** si tratta dei mercati che hanno un loro luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
2. **in mercati su strada:** si tratta di quei mercati che occupano, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;
3. **in posteggi isolati o "fuori mercato",** su strada.

Le predette attività sono esercitate mediante:

- **costruzione stabile:** un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **negozio mobile:** veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio. L'attività può essere svolta altresì **in forma itinerante**, mediante mezzi ed attrezzature.

Inoltre in riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:

- **mercati scoperti mobili,** composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività;
- **mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi,** composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti o a box, ubicati in aree pedonali;
- **mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate** o in strutture ubicate in aree idonee, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggi per banchi o box;

- **mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate** ubicate in aree idonee, composti da box, di locali per il deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce;

Vista la peculiarità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Le imprese del commercio su aree pubbliche adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.

Il presente protocollo si applica anche per i mercatini degli hobbisti, mercatini dell'usato, straordinari, artigianali e dei produttori agricoli. Inoltre tutti gli operatori anche non commercianti su aree pubbliche che partecipano a qualsiasi titolo su un mercato o una fiera (ad esempio espositori, volontari, associazioni, enti pubblici e o privati) sono tenuti al rispetto del presente protocollo.

1. PREMESSA

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:

- Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19";
- "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
- DPCM 26 aprile 2020;
- "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020;
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020.

Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).

È quindi necessario che l'adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).

A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24/4/20), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D. Lgs 81/08) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono anche coincidere.

2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

L'impresa di commercio su aree pubbliche è tenuta a provvedere a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvanti) che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.

Provvedere alla adeguata formazione sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning).

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il commerciante su aree pubbliche attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi all'uopo elaborati dalla Regione Marche in collaborazione con le associazioni di categoria e ANCI e coadiuvando la partecipazione del proprio personale a momenti informativi sul tema COVID-19.

In particolare:

- Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
- Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli ...) da porre sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono inoltre essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni...). La Regione Marche in collaborazione con le associazioni di categoria e ANCI provvederà ad elaborare apposita cartellonistica, la quale dovrà essere esposta in ogni mercato e/o fiera, in modo tale da confermare quotidianamente i messaggi anti contagio in maniera uniforme, senza disorientare la clientela con forme diverse di comunicazione.
-
- Sulla la consapevolezza e l'accettazione di non poter rimanere sul luogo del lavoro - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente se sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute

per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti).

• Essendo l'informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono sul mercato e fiera, è opportuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili (materiali disponibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, Regioni...);

• Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione, fornitori, vigilanza...) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali, in modo da trasmetterli prima dell'accesso nel mercato o fiera ed evitare così la trasmissione di materiale cartaceo;

• L'azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all'importanza di:

- mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
- rispettare il divieto di assembramento
- osservare le regole di igiene
- utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.

A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione a sé stesso e al proprio personale compreso i familiari coadiuvanti, sul corretto uso dei dispositivi (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...), privilegiando modalità di formazione a distanza (es. FAD, e-learning).

4. DISPOSIZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-SANITARIO

- È consentita l'apertura dei mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo;
- Per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti);
- Il mercato, anche nel rispetto del Testo unico sul commercio (LR 27/09) deve essere organizzato in due aree ben distinte: settore alimentare e non alimentare; qualora non fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;

- Per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo provvisorio di durata **fino al 30 settembre** è vietato il consumo sul posto, fatto salvo il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel protocollo per la somministrazione di alimenti e bevande approvato dalla regione Marche; La Regione si riserva di modificare tale data, anticipando o posticipando la scadenza indicata a seconda delle circostanze che lo consentano
- I mercati possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza;
- Prevedere la presenza nelle aree mercatali e sui banchi degli operatori di cartellonistica che indichi il comportamento da tenere all' interno della suddetta area per garantire la distanza sociale e l'uso obbligatorio di dpi (mascherina);
- Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto alcun decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato storicamente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure anticovid, è fattibile un ampliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio comunale contiguo; in alternativa, il comune d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, può prevedere altre soluzioni quali ad esempio un ampliamento delle fasce orarie del mercato al pomeriggio o una suddivisione del mercato in più giornate;
- nella fase attuale e fino al 30 settembre partecipano al mercato i commercianti ambulanti assegnatari del posteggio; nella fase attuale e fino al 30 settembre, le Amministrazioni si assicurano che i partecipanti alle operazioni di spunta siano dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza durante il mercato o la fiera; è demandata al Comune in cui si svolge il mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale data l'operazione della spunta
- le amministrazioni comunali dopo aver monitorato il mercato e verificato i posteggi liberi alla data di apertura dello stesso, ed al fine di evitare assembramenti, possono procedere prioritariamente alla assegnazione provvisoria fino al 30 settembre 2020, dei posteggi liberi e non occupati in base alla graduatoria degli spuntisti; successivamente vengono osservate le disposizioni di cui al punto precedente ove ritenuto opportuno.
- il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel rispetto delle regole fissate al DPCM del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio;
- è vietato qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di almeno 1 metro, l'utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi; non sono previsti contingentamenti numerici nell'entrare nell'area mercatale ma il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus covid – 19;
- durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito come sopra indicato, dovranno essere indicata

entrata e uscita al banco di mercato e andranno effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;

- nell'area di mercato o fuori dell'area stessa possono essere previsti anche delle zone dove il cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento sia per entrare nell'area di mercato sia per attendere il turno per essere servito;
- qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo l'amministrazione comunale competente per territorio può:
 - se è causata da uno o più operatori questi possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sospesa;
 - nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori l'amministrazione comunale potrà sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.
- I clienti devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembramenti;
- Fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente;
- L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà anche autonomamente al controllo della temperatura corporea e si auto munirà di autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura prevista dalle disposizioni di legge;
- L'amministrazione comunale ha la facoltà attraverso la Polizia Municipale (o individuando un responsabile – definito covid manager - , opportunamente formato) di controllare coloro che sono privi dei dispositivi di prevenzione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento. La Polizia municipale e o Il responsabile coordina sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Protocollo nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
- È obbligo per ogni operatore commerciale posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al termine delle operazioni i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite da ciascun Comune

- Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente protocollo;
- sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti;
- Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;
- Il mercato è attrezzato con dispenser per detergere le mani e con guanti monouso;
- Trattandosi di un luogo a tutti gli effetti commerciale, anche se all'aria aperta, è fatto obbligo di utilizzare guanti e mascherine protettive o altre forme idonee di prevenzione;

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- a. **Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate e Mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate, denominati plateatici attrezzati**

È necessario garantire nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i clienti/consumatori:

- la misura del distanziamento, attraverso , se fattibile , ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- la fornitura di adeguata informazione delle misure di cui all'allegato 4 al DPCM del 26 aprile 2020 e, in particolare, della misura inerente il distanziamento;
- la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- la disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- l'avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Inoltre :

- quanto alla misura del distanziamento, consentire, per locali fino a quaranta metri quadrati, l'accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- quanto all'uso di dispositivi di protezione pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;
- garantire l'applicazione delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020.

b. Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e Mercati scoperti mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività

Poiché la Circolare del Ministero dell'Interno 12 marzo 2014, n. 3794, recante "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" prevede che "per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi e che le aree destinate allo svolgimento delle attività devono essere dotate di vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco è necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:

- sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- quanto alla regolamentazione degli accessi all'area di mercato in funzione degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando l'area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all'interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:
 - un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo, ove possibile, un intervento sull'area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi, a cura degli operatori, mediante apposite "fettucce" o linee di contenimento;
 - la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.
- sia garantita la pulizia e l'igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
- sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- sia dato avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

c. Servizi a Domicilio

- I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani;

- la consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i trasportatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull'uscio;
- sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull'uscio della porta dell'avventore e l'operatore, una volta verificato il pagamento, lascia il cibo e l'eventuale resto e si allontana prima che il cliente apra la porta.

d. Vendita per asporto

- All'atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso);
- verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che non possono entrare nell'esercizio, la consegna sarà eseguita sull'uscio del locale;
- sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti: il contante verrà lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione dall'esercente, l'operatore, una volta verificato il pagamento, consegnerà il cibo e l'eventuale resto in una contenitore a parte.

e. HACCP

- Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, si impone per gli operatori del settore il riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, c.d. "Piano di controllo HACCP";
- Una particolare attenzione andrà prestata all'informazione e alla formazione dei dipendenti e collaboratori, attenendosi alle norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 ed alle regole suggerite dalle Associazioni di categoria del settore ed attestandola all'interno del Piano.

f. Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti e artigianali e Fiere

Le disposizioni di cui alla presente protocollo si applicano in quanto compatibili ai Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti e artigianali e alle Fiere

g. Posteggi isolati o "fuori mercato" e commercio itinerante

M. C. C. C.

- È consentito l'attività di commercio su aree pubbliche per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo solo se compatibili con lo svolgimento della predetta attività. In ogni caso i commercianti itineranti devono rispettare le disposizioni di cui al testo unico sul commercio (LR 27/2009)
- Le condizioni in ogni caso a cui i commercianti itineranti e su posteggio isolato devono attenersi sono
 - garantire l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l'adeguata distanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro;
 - quanto all'uso di dispositivi di protezione pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;

Inoltre:


- è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine. L'organo di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell'infrazione o reato;
- il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente;
- durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono stare ad una distanza di almeno 1 metro;
- ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria postazione di lavoro;
- sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

6. DEFINIZIONI E O SPECIFICHE TECNICHE

- I. **DISTANZA SOCIALE:** un banco di commercio su aree pubbliche è composto da "reti" che hanno la misura minima di mt (1,2 x 1,50). In questo senso la distanza sociale non può quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L'operatore commerciale avrà dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza.
- II. **CONTINGENTAMENTO :** poiché il contingentamento di una intera area mercatale, risulta per la maggior parte dei casi impraticabile; come è impraticabile contingentare il passaggio in una strada

pedonale in cui l'utenza si reca per andare in una qualsiasi attività (o per passaggio), così può essere intesa la logica che non vieti il passaggio nell'area mercatale ma venga contingentata la permanenza sul banco di mercato, attraverso l'apposizione a cura degli operatori di paletti mobili a catenella che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, considerando che tale attività si svolge all'aria aperta.

A titolo esemplificativo una prima rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19




III. **APPOSIZIONE CARTELLI:** all'utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-contagio generali, riportate anche all'allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020. Sarà quindi obbligo e cura dell'ambulante esporre in maniera del tutto visibile il vademecum recante le indicazioni sopra descritte, redatto da parte della Regione Marche in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l'utenza dei vari mercati.

IV. **SEPARAZIONE BANCHI:** non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree tali da permettere il distanziamento; questo implica l'esigenza di isolare i banchi sul posto, trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all'aria aperta; utile l'obbligo di estendere (attraverso l'apposizione di teli anti-pioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile o in alternativa: composizione del banco al contrario, in modo tale che la "conca" della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa maniera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano corridoi tra un banco e l'altro di 60 cm):

A titolo esemplificativo una seconda rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19

CORDA / CATENA BIANCA E ROSSA (non obbligatoria)



- V. **CONTROLLO:** la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra cui quella dei carabinieri in pensione) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da tali figure che perlustrano l'area in continuazione.
- VI. **MISURA trasversale ulteriore:** alla riapertura dei mercati e per tutto il periodo di assestamento post emergenza nei mercati e nelle fiere, lè vietata la vendita della merceologia usata o in alternativa l'amministrazione comunale provvede ad individuare aree apposite – isolate dal resto del mercato -

7. ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Alla fine del giorno di mercato e o fiera l'operatore commerciale dovrà provvedere a pulire ed igienizzare e provvedere alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.

RIAPERTURA DELL'ATTIVITA'	Effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura, dell'attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobile nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere opportuna comunque in ogni parte del territorio
PULIZIA GIORNALIERA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA	Procedere due volte al giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v
SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLE SUPERFICI TOCCATE	Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo (come ad esempio la candeggina, che in

PIU' DI FREQUENTE	commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire
SANIFICAZIONE PERIODICA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA	Effettuare una sanificazione periodica dell'intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di frequente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità
SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI CASI SOSPETTI DI CONTAGIO	Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all'attività e relativa struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata.

Inoltre si ritiene importante quanto segue:

- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
- Pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando prodotti disinfettanti;
- Pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcool etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina).

8. PRECAUZIONI COMPORTAMENTALI E IGIENICHE PERSONALI

Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l'OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:

- il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri commercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;

- l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
- per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).

Vanno dunque seguite le seguenti procedure:

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol);
- il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi a disposizione dei clienti;

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

È raccomandata l'adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:

- per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si presentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate), salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l'utilizzo obbligatorio;
- per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall'Autorità sanitaria.

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l'immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L'impresa di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

11. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI NEI RIGUARDI DELLA PANDEMIA DI COVID-19

Con il presente Protocollo, si ritiene opportuno sostenere, anche attraverso gli strumenti della bilateralità, momenti di informazione in modalità FAD rivolti a tutti i commercianti, dipendenti e familiari coadiuvanti riguardanti la prevenzione della pandemia di COVID-19 con l'obiettivo di:

- educare all'importanza delle misure di controllo allo scopo di prevenire la trasmissione dei patogeni collegati a questo virus;
- individuare le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
- istruire adeguatamente il personale sulle corrette modalità d'uso dei DPI.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;
- E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;

- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Le associazioni, i comitati, a seconda delle dimensioni del mercato si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

14. CONCLUSIONI

- Le associazioni dei commercianti su aree pubbliche realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
- Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli atti esclusivamente a prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
- Le stesse associazioni si impegnano o direttamente o a mezzo di strutture formative autorizzate ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
- L'amministrazione comunale informa tutti le imprese circa le disposizioni delle Autorità, consegnando appositi dépliant informativi.
- In particolare le informazioni riguardano:
 - L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - La procedura di controllo della temperatura corporea;
 - L'impegno dell'operatore a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzo delle mascherine e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.